



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# Child Protection Policy

## Policy di Ateneo per la protezione dell'infanzia nelle attività di ricerca

### Sommario

<b>TITOLO I – INTRODUZIONE</b> .....	2
<b>Art. 1</b> - Principi ispiratori .....	2
<b>Art. 2</b> – Definizioni .....	2
<b>Art. 3</b> – Ambito di applicazione .....	3
<b>Art. 4</b> – Finalità .....	4
<b>TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
<b>Art. 5</b> – Partecipazione e ascolto .....	4
<b>Art. 6</b> – Consenso informato alla partecipazione alle attività di ricerca .....	5
<b>Art. 7</b> – Individuazione e minimizzazione del rischio .....	5
<b>Art. 8</b> – Risultati accidentali .....	6
<b>Art. 9</b> – Tutela dei dati personali .....	6
<b>Art. 10</b> – Utilizzo di immagini .....	6
<b>Art. 11</b> – Informazione e formazione della comunità universitaria .....	7
<b>Art. 12</b> – Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza .....	7
<b>TITOLO III – BUONE PRATICHE</b> .....	7
<b>Art. 13</b> – Conduzione della ricerca .....	7
<b>Art. 14</b> – Formulazione di informazioni sulla ricerca .....	8
<b>Art. 15</b> – Pubblicazione dei risultati .....	9



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## TITOLO I – INTRODUZIONE

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (in seguito, anche “Ateneo”) riconosce la propria responsabilità di proteggere, realizzare e promuovere il benessere di tutte le persone minori di età coinvolte nelle attività di ricerca scientifica dell’Ateneo e, a tal fine, si impegna a garantire e mantenere i più alti standard giuridici, etici e morali applicabili in materia e di seguito descritti. Riconosce altresì l’importanza di un approccio sistemico che integri il benessere di tutte le persone minori di età anche nelle attività di didattica e di terza missione. Per tali ragioni, si impegna a integrare tali ambiti nella presente *policy*, nel prossimo futuro.

### Art. 1 - Principi ispiratori

L’Ateneo garantisce il rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come affermati, tra l’altro, nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989), nella Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950) e relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000).

In ogni campo riguardante, direttamente o indirettamente, l’infanzia o l’adolescenza, l’Ateneo baserà la sua azione sul principio del preminente interesse della persona minore di età, sul divieto di discriminazione e sul diritto all’ascolto.

La presente *policy* è in linea con il Codice Etico e di Comportamento di Ateneo, e con le normative nazionali e internazionali che richiamano aspetti etici della ricerca e che saranno di volta in volta specificati nei successivi articoli.

### Art. 2 – Definizioni

Ai fini della presente *policy*, si intende per:

- a. **persona o soggetto minore di età**: ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni;
- b. **adolescente**: ogni essere umano di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- c. **benessere**: una condizione di equilibrio e di appagamento fisico, mentale, psicologico, emotivo e sociale, accompagnata dalla percezione di sicurezza da parte delle persone minori di età;
- d. **comunità universitaria**: i destinatari della presente *policy* come individuati al successivo art. 3;
- e. **consenso**: una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile;
- f. **consenso informato**: principio che legittima il coinvolgimento delle persone nelle ricerche scientifiche, e trova un espresso riconoscimento nella Dichiarazione di Helsinki (1964) e successivi emendamenti;



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- g. **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (di seguito, GDPR); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, attraverso il nome, un numero di identificazione, informazioni relative all'ubicazione, un identificativo online oppure uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- h. **discriminazione:** ogni trattamento volto a escludere una persona di minore età o a distinguerla da altri in ragione del genere, del colore, dell'origine etnica, nazionale o sociale, della lingua, della religione, dell'opinione politica, dell'orientamento sessuale, dello stato di salute o di ogni altra caratteristica o condizione della persona minore d'età, dei loro genitori o rappresentanti legali;
- i. **esercente la rappresentanza legale:** il soggetto o i soggetti che, ai sensi dell'art. 320 del Codice Civile, rappresentano la persona minore d'età in tutti gli atti civili;
- j. **risultato accidentale:** risultati della ricerca non riconducibili agli obiettivi primari o secondari per i quali un progetto di ricerca è stato programmato e condotto e che coinvolgono persone minori di età; tali risultati accidentali possono includere, ad esempio: informazioni sullo stato di salute; informazioni sulla vita personale che rivelino l'esistenza di eventi, comportamenti, abitudini personali o familiari che possano incidere negativamente sullo sviluppo fisico e/o psichico della persona; informazioni relative a reati commessi, subiti o conosciuti;
- k. **responsabile scientifico o principal investigator:** il responsabile dell'attività di ricerca o del progetto di ricerca; nel caso di progetti finanziati da terzi, coincide con il responsabile dei fondi;
- l. **violenza:** qualsivoglia comportamento posto in essere da adulti o da altre persone di minore età a cui consegue un pregiudizio potenziale o reale per la salute, lo sviluppo o la dignità della persona di minore età. Tali comportamenti possono essere intenzionali o non intenzionali e comprendono sia atti omissivi (es. negligenza), sia atti commissivi (es. abuso). A titolo esemplificativo, può essere considerata violenza il maltrattamento fisico, l'abuso sessuale, il maltrattamento psicologico, la trascuratezza o trattamento negligente, lo sfruttamento.

Laddove non sia possibile utilizzare un linguaggio inclusivo, i termini presenti in questa *policy* non devono essere mai interpretati come volti a escludere un particolare genere o gruppo di persone minori di età.

### Art. 3 – Ambito di applicazione

La presente *policy* è applicabile a tutta la comunità universitaria dell'Ateneo, così individuata:

- a. personale docente e ricercatore, a tempo indeterminato e determinato;
- b. personale dirigente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato;
- c. dottorande e dottorandi di ricerca, titolari di assegno o contratto di ricerca, titolari di borsa di studio o ricerca, che svolgono la propria attività presso l'Ateneo, studentesse e studenti se



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- il proprio percorso formativo ne prevede il coinvolgimento in attività di ricerca; collaboratori e collaboratrici, e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività di ricerca, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico;
- d. personale di altri enti, pubblici e privati, che, a vario titolo, svolge la propria attività presso l'Ateneo;
  - e. componenti degli Organi accademici e degli Organismi collegiali dell'Ateneo, secondo quanto definito nei relativi atti di incarico e di nomina.

#### **Art. 4 – Finalità**

Lo scopo della presente *policy* è quello di assicurare la dovuta cura e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza nello svolgimento della ricerca scientifica e di tutelare la dignità e il benessere dei soggetti minori di età.

In particolare, gli obiettivi della presente *policy* sono:

- a. definire gli standard a tutela dei soggetti minori di età coinvolti nelle attività di ricerca dell'Ateneo;
- b. promuovere la definizione di procedure nell'ambito della ricerca scientifica volte a prevenire o minimizzare eventuali situazioni di rischio cui potrebbero essere esposte le persone minori di età direttamente o indirettamente coinvolte nelle attività di ricerca;
- c. promuovere la consapevolezza della comunità universitaria riguardo alla tutela delle persone minori di età.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 5 – Partecipazione e ascolto**

L'Ateneo si impegna a garantire alla persona minore di età, capace di discernimento e tenendo conto della sua età e grado di maturità, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni in merito alla partecipazione alle attività di ricerca e su ogni questione di suo interesse, e a prenderle in debita considerazione.

A tal fine, alle persone di minore età sarà data la possibilità di essere ascoltate in ogni processo che le riguarda, secondo le rilevanti disposizioni di legge.

In caso di svolgimento di attività di ricerca in collaborazione e/o presso soggetti terzi, è opportuno condividere preventivamente il disegno metodologico della ricerca per tenere conto delle esigenze di coordinamento, comunque finalizzate al benessere del partecipante minore di età.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## **Art. 6 – Consenso informato alla partecipazione alle attività di ricerca**

Ai fini della partecipazione delle persone minori di età alle attività di ricerca di Ateneo, è necessario che venga acquisito il consenso esplicito, libero e informato di chi ne esercita la rappresentanza legale.

In particolare, in caso di coinvolgimento di persona adolescente, è necessario acquisire il suo consenso esplicito, libero e informato in aggiunta a quello dell'esercente la rappresentanza legale, salva evidente incapacità di discernimento. In caso di contrasto, sarà comunque data prevalenza alla volontà della persona adolescente.

A tal fine, occorre predisporre informative, realizzate con modalità e contenuti adeguati all'età e al grado di maturità dei soggetti di minore età interessati, da presentare loro per renderli il più possibile consapevoli dell'attività in cui saranno coinvolti e della libertà di poter esprimere la propria opinione, senza che il loro benessere sia lesa.

Occorre tenere conto dell'evoluzione dell'età e del grado di discernimento delle persone minori di età coinvolte, adeguando e aggiornando conseguentemente il consenso e l'informativa.

In ogni caso, dovrà essere garantito alla persona minore di età il diritto a revocare liberamente e in ogni momento, anche tramite chi ne esercita la rappresentanza legale, il consenso alla partecipazione alle attività di ricerca.

## **Art. 7 – Individuazione e minimizzazione del rischio**

L'Ateneo si impegna a garantire alle persone di minore età coinvolte direttamente o indirettamente nelle proprie attività una protezione specifica contro l'esposizione a situazioni che possano comportare rischi per il loro benessere.

Quando si realizza un'attività o progetto che coinvolga, direttamente o indirettamente, le persone di minore età, occorre effettuare una valutazione preliminare sui possibili rischi al loro benessere, seguita da un monitoraggio costante durante lo svolgimento dell'attività. In ogni caso, se ritenuto appropriato e tenuto conto delle circostanze e delle esigenze della persona di minore età, chi ha la responsabilità scientifica dell'attività può coinvolgere o richiedere la consulenza di uno psicologo dell'età evolutiva.

È sempre opportuno limitare la raccolta di dati personali allo stretto necessario.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## Art. 8 – Risultati accidentali

La possibilità di riscontrare risultati accidentali sulla persona minore di età nel corso delle attività di ricerca richiede una particolare attenzione e la gestione di azioni da parte delle ricercatrici e dei ricercatori, da contestualizzare in relazione alla singola tipologia di risultato accidentale emergente:

- pianificare in anticipo una strategia per gestire i risultati accidentali;
- identificare, all'interno del/i gruppo/i di ricerca, la/il referente o le/i referenti (in genere, almeno la persona che ricopre il ruolo di *principal investigator*) responsabili di discutere e gestire il rilievo di risultati accidentali e delle eventuali azioni da intraprendere;
- informare adeguatamente i soggetti partecipanti e coloro che esercitano la rappresentanza legale sulla possibilità che la ricerca possa dar luogo al rilievo di risultati accidentali, sulla loro natura e sui limiti della confidenzialità che può essere offerta;
- essere adeguatamente consapevoli del contesto giuridico nel quale si conduce la propria ricerca;
- se si prevede di svolgere la ricerca presso soggetti terzi (ad esempio, una scuola), pianificare la strategia per la gestione dei risultati accidentali tenendo conto delle esigenze, anche legali, del soggetto terzo.

## Art. 9 – Tutela dei dati personali

L'Ateneo si impegna a tutelare i dati personali, compreso l'uso di immagini, delle persone di minore età e ne assicura il trattamento in conformità alla normativa vigente, in particolare al GDPR e al rispetto del principio di minimizzazione in esso sancito (art. 5 GDPR).

L'azione dell'Ateneo in materia si ispira anche al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In ogni caso, ai fini del trattamento dei dati della persona di minore età, se identificata come idonea base giuridica, sarà richiesto il consenso a chi esercita la rappresentanza legale, secondo quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR. In ogni caso, salvi i casi di cui all'art. 14 del GDPR, il consenso ai fini del trattamento dei dati personali della persona di minore età deve essere preceduto dalla apposita informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del GDPR.

## Art. 10 – Utilizzo di immagini

L'esposizione e la pubblicazione, in qualunque modo e forma, dell'immagine personale della persona minore d'età a fini di ricerca avverranno nel rispetto degli articoli 10 del codice civile e 96 e 97 della legge sul diritto d'autore.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Laddove possibile, sarà comunque richiesto il consenso di chi esercita la rappresentanza legale della persona minore d'età. In tal caso, se coinvolta una persona adolescente, sarà altresì acquisito il suo consenso in aggiunta a quello dell'esercente la rappresentanza legale, salva evidente incapacità di discernimento. In caso di contrasto, sarà data prevalenza alla volontà della persona adolescente.

#### **Art. 11 – Informazione e formazione della comunità universitaria**

L'Ateneo si impegna alla diffusione della presente *policy* presso la propria comunità, favorendo formazioni specifiche in base alle eventuali necessità che dovessero emergere.

#### **Art. 12 – Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza**

L'Ateneo si impegna a promuovere la presente *policy* in tutte le sedi opportune, in particolare presso l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, alla quale l'Ateneo e la comunità universitaria potrà continuare a rivolgersi laddove la situazione specifica ricada nell'ambito delle funzioni a essa attribuite dalla normativa vigente.

### **TITOLO III – BUONE PRATICHE**

#### **Art. 13 – Conduzione della ricerca**

Sono da considerarsi buone pratiche nella conduzione della ricerca, sin dalla pianificazione e in tutte le sue fasi:

- a. l'applicazione degli standard etici internazionali nei diversi contesti disciplinari;
- b. il coinvolgimento dei soggetti minori di età nelle attività di ricerca che tenga in debito conto i loro diritti, interessi, dignità, libertà, bisogni e benessere psicofisico, bilanciando opportunamente i benefici diretti e indiretti e gli oneri a carico, anche in relazione all'età, alle competenze e all'eventuale condizione di disabilità;
- c. l'astensione dall'esercizio di potere, pressioni psicologiche o condizionamenti significativi, in particolare nello svolgimento di interviste o test psicologici, nella somministrazione di questionari, in giochi e attività didattiche ed educative che possano far sentire i soggetti minori di età inadeguati o emotivamente a disagio;
- d. l'individuazione di specifiche modalità di ascolto che richiedono: il rispetto dei diversi tempi di adattamento dei soggetti minori di età e l'esigenza di un ambiente adatto alla capacità di instaurare un rapporto di fiducia prima dell'avvio delle attività di ricerca, la sensibilità e la discrezione per i contenuti emotivi o affettivi eventualmente espressi dal minore, l'astensione dalla manipolazione o da incentivi indebiti;



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- e. il massimo rispetto della sfera privata, anche in ragione del significato emotivo e della specifica condizione delle persone minori di età verso eventuali difficoltà nelle relazioni affettive e familiari;
- f. la raccolta dei dati personali del soggetto minore di età limitata a quanto necessario allo svolgimento della ricerca e finalizzata unicamente a tali scopi, e che la raccolta diretta delle informazioni avvenga possibilmente in presenza di adulti aventi un legame o prossimità (genitori, insegnanti o altri);
- g. salvo casi debitamente e scientificamente motivati, la conservazione di dati personali del soggetto minore di età in forma pseudonimizzata (ai sensi dell'art. 4, n. 5, del GDPR) e, non appena possibile, procedere alla loro anonimizzazione;
- h. in caso di accertamento di forme di pregiudizio o discriminazione verso partecipanti minori di età, valutare la cautelare sospensione della ricerca e la conseguente revisione metodologica complessiva dell'intervento;
- i. valutare la previsione di procedure di analisi e gestione dei rischi, anche mediante appositi indicatori;
- j. la considerazione dell'opinione del soggetto minore di età, nella misura in cui lo consente l'età e il suo grado di maturità e discernimento, restando preminente in ogni caso il suo interesse;
- k. nel corso delle attività di ricerca, la protezione dei soggetti minori di età da possibili pregiudizi, discriminazioni, strumentalizzazioni o sfruttamenti, logiche corruttive anche attraverso incentivi ingiustificati;
- l. l'adeguata preparazione e/o formazione del personale coinvolto nelle attività di ricerca, in modo da garantire alle persone minori di età una relazione e un'accoglienza appropriata.

La ricerca scientifica che coinvolge le persone minori di età deve essere sottoposta al parere del competente Comitato Etico o di Bioetica, secondo le relative competenze e procedure.

Laddove la ricerca venga svolta coinvolgendo anche studentesse e studenti, secondo le previsioni del proprio percorso formativo, chi ha la responsabilità scientifica deve fornire tutte le informazioni per renderli consapevoli della presente *policy*, monitorando e controllando la sua corretta applicazione.

#### **Art. 14 – Formulazione di informazioni sulla ricerca**

Particolare attenzione deve essere prestata alla completezza delle informazioni relative al progetto di ricerca in cui sono coinvolte persone minori di età e alle modalità di comunicazione all' esercente la rappresentanza legale, al fine di rendere possibile una partecipazione pienamente consapevole – per quanto possibile – sia delle persone minori di età, sia delle famiglie.

Deve essere considerata prevalente la manifesta volontà contraria del minore di età rispetto alla volontà positiva di chi ne ha la tutela o l'esercizio della rappresentanza legale.





ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

In particolare, nel rapportarsi al soggetto minore di età, bisogna assicurare una comunicazione lineare e adeguata alla sua capacità di comprensione nel contesto delle specifiche condizioni. Le informazioni devono venire date con autenticità e accuratezza. Ai soggetti minori di età e/o ai loro rappresentanti legali occorre specificare:

- quali siano i rischi potenziali e i disagi connessi;
- se siano previsti benefici diretti;
- quali siano i benefici attesi in termini di progresso delle conoscenze;
- chi siano i referenti di progetto con cui interagire;
- quali siano le fonti di finanziamento e se vi siano conflitti di interesse;
- quali siano le misure adottate per la protezione della riservatezza dei dati e quali siano i diritti esigibili dai minori di età partecipanti per il tramite dell'esercente la loro rappresentanza legale;
- quale sia la strategia adottata per la gestione degli eventuali risultati accidentali della ricerca;
- con quali modalità si preveda di diffondere i risultati della ricerca e in quali occasioni nonché, infine, se vi siano finalità commerciali dirette.

#### **Art. 15 – Pubblicazione dei risultati**

Di norma, la pubblicazione dei risultati della ricerca non deve consentire l'identificabilità diretta o indiretta delle persone minori di età, anche attraverso elementi quali le generalità delle persone loro vicine, compresi i familiari, che possano ricondurre al minore in via diretta o indiretta.

L'identificabilità può essere consentita solo in casi scientificamente motivati, nel rispetto degli articoli 6, 9 e 10 della presente *policy* e della legge vigente.